

## COMUNICATO STAMPA

### **Agevolazioni per le popolazioni dell'Abruzzo colpite dal Sisma del 2009 Non dovute l'imposta di registro, ipotecaria e catastale sugli immobili**

Le popolazioni dell'Abruzzo, colpite dal sisma del 6 aprile 2009, non devono pagare l'imposta di registro, né quella ipotecaria e catastale, se acquistano un immobile sostitutivo dell'abitazione principale distrutta dal terremoto. È quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 61/E di oggi.

Il Dl 39/2009 aveva previsto alcuni interventi di aiuto alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2009, tra cui l'esenzione da ogni tributo e diritto (ad eccezione dell'Iva) per l'acquisto di nuove abitazioni. Successivamente, il Dlgs n. 23/2011 ha disposto la soppressione di tutte le agevolazioni, a partire dal 1° gennaio 2014, relative all'imposta di registro per gli atti traslativi di immobili.

La risoluzione n. 61/E delle Entrate pubblicata oggi chiarisce che l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale resta valida anche dopo il 1° gennaio 2014, in quanto l'intervento non costituisce un'agevolazione sui trasferimenti immobiliari ma si colloca in un piano di interventi volto a garantire le esigenze abitative dei cittadini danneggiati dal sisma.

**Roma, 11 giugno 2014**